

Le situazioni infrannuali trimestrali e semestrali

Bilanci intermedi -- Relazioni trimestrali e semestrali

Interim financial reporting

Obiettivi e concezione di fondo

- Un **Bilancio intermedio** «ha l'obiettivo di informare il pubblico circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, e risponde all'esigenza dei mercati finanziari di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale» (CNDC, Principio n. 30, § 5.1)
- Riconoscendone il ruolo quali **strumenti di comunicazione economico-finanziaria**, nel 1993 l'Association for Investment Management and Research sosteneva che i bilanci trimestrali costituiscono il giusto compromesso tra il massimo intervallo temporale che un analista può consentire per disporre di informazioni sullo stato economico di un'impresa ed il minimo intervallo temporale

per il quale sia possibile produrre dati contabili di sintesi di un certo significato

- Riflettono dunque **condizioni di normale funzionamento** e si differenziano dai documenti (situazione patrimoniale eventualmente accompagnata dal conto economico) redatti per scopi particolari quali:
 - Riduzione del cap. sociale per perdite ex art. 2446-7 c.c.
 - Riduzione del cap. sociale per esuberanza ex art. 2445 c.c.
 - Emissione di prestiti obbligazionari ex art. 2410 c.c.
 - Aumento gratuito del cap. sociale mediante utilizzo di riserve ex art. 2443 c.c.
 - Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c.
 - Recesso del socio nelle società di capitali ex art. 2437 c.c.
 - Trasformazioni, fusioni, scissioni
- Sono indirettamente sottoposti alla “**clausola generale**” di cui all’art. 2423, 2° comma, del codice civile
- Sono però **esclusi altri obiettivi propri del bilancio d’esercizio** (come quello della misurazione dell’utile distribuibile)
- Se non vengono rispettate le **regole formali di un bilancio d’esercizio** non si configurano come «bilancio», ma come:

- «Relazioni trimestrali o semestrali»
 - «Prospetti contabili»
 - Situazioni patrimoniali
- Ai sensi del Pc n. 30 (§ 5.2), è necessario rispettare gli schemi di S.p. e C.e. previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., fatte salve alcune possibili aggregazioni:
 - Per lo S.P. mantenimento almeno dei numeri romani
 - Per il C.E. mantenimento almeno dei numeri arabi
 - Per la nota possibili semplificazioni sostanziali, con discrezionalità lasciata al compilatore
 - Raffronto con analogo periodo precedente e con dati di chiusura dell'esercizio precedente
 - Nella letteratura e nella prassi internazionale si identificano come *interim financial reports*

Principi generali di redazione

- Problema di fondo: quale concezione di competenza? Due possibili alternative:
 - Considerare il trimestre (o semestre, ecc.) come un esercizio a sé stante: *discrete method*. Ogni costo o ricavo va imputato in stretta aderenza alla competenza economica, riferita al periodo considerato
 - Considerare il trimestre (o semestre, ecc.) come parte a sé stante di un periodo annuale: *integral approach*. Ogni costo o ricavo va considerato come una *frazione ideale* di costi e ricavi che si avranno nell'esercizio annuale — Si eliminano così effetti di stagionalità e di volatilità
- I principi contabili optano per il *discrete method*, che rende omogenei i criteri di redazione dei bilanci infrannuali rispetto a quelli del *bilancio d'esercizio*, con qualche possibile correzione. Della stagionalità è necessario dare conto nelle note a corredo dei bilanci intermedi

*Particolari criteri di valutazione per effetto dell'impiego del **discrete method***

- *Costi di ricerca e sviluppo*: quando verificare le condizioni per l'eventuale capitalizzazione (legata all'utilità futura dei costi e alla loro recuperabilità attraverso un flusso di ricavi)?
 - Non è possibile capitalizzare al termine del periodo infrannuale se a quell'epoca non c'è certezza della sussistenza dei requisiti necessari per la capitalizzazione
 - Se questa certezza sussiste, i costi si possono capitalizzare
 - Al termine dell'esercizio annuale è comunque possibile procedere alla capitalizzazione, se a quell'epoca sopravviene la sussistenza dei requisiti di cui sopra
- *Costi di manutenzione*: bisogna rispettare la competenza economica, dunque vanno imputati al periodo intermedio in cui si manifestano, anche se programmati prima. Se si tratta di manutenzioni cicliche, accantonamenti periodici nei bilanci infrannuali
- *Premi di fine anno*: se correlati a ricavi o costi legati al raggiungimento di certe quantità (bonus ai dipendenti, sconti quantità, ecc.). Distinguere:

- Premi corrisposti in funzione di un'obbligazione contrattuale (rilievo della *maturazione*), che vanno considerati per *competenza economica*
- Premi discrezionali, che non devono essere riflessi nei bilanci infrannuali

- *Dividendi, royalties, contributi statali*: vengono iscritti quando si verificano i presupposti per la competenza (incasso o diritto acquisito) come per il bilancio d'esercizio

- *Ammortamento delle immobilizzazioni*: da effettuare in relazione ai soli cespiti che siano disponibili e pronti all'uso nel periodo infrannuale. Non è consentito calcolare gli ammortamenti in funzione delle acquisizioni e delle dismissioni pianificate nel corso dell'esercizio.

- *Rimanenze valutate a Lifo*: se vi fosse forte stagionalità, vi potrebbe essere — nel periodo intermedio — emersione della «riserva lifo». Indicazione del P.C. 30 (fedele al *discrete method*) difforme dal principio IAS 34: quest'ultimo infatti consente di «stabilizzare» il risultato su base annuale, in difformità all'applicazione del *discrete method*.

- *Imposte*: Il P.C. n. 30 ribadisce l'aderenza al *discrete method*, dunque applicando la concezione di «autonomia del bilancio intermedio» e commisurando il carico fiscale all'utile lordo di ogni periodo, utilizzando però l'*aliquota fiscale annua effettiva* cioè quella che si presume in vigore a fine esercizio.

Bilanci infrannuali disciplinati dalla normativa

Le società quotate nei mercati regolamentati sono tenute alla redazione e alla messa a disposizione del pubblico di «relazioni» semestrali e trimestrali

◆ Relazione semestrale

- *Fonti normative e regolamentari:* art. 2428, 3° c., c.c. e art. 206 del D. Lgs. 58/98. Regolamento Consob 11971/99 dell'11.5.99, delibera Consob n. 12475 del 6.4.2000 e Comunicazione Consob DAC/28034 del 12 aprile 2000.
- *Composizione:*
 - Per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato:
 - Prospetti contabili
 - Note integrative ed esplicative. Sono da dividere in sei sezioni: 1. Informazioni sulla gestione, 2. Criteri di valutazione, 3. Informazione sullo stato patrimoniale, 4. Informazione sul

conto economico, 5. Altre informazioni, 6. Area di consolidamento

➤ Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato (*rilievo prevalente dell'informativa di gruppo*):

➤ Prospetti contabili della società capogruppo

➤ Prospetti contabili e note integrative ed esplicative consolidate di gruppo

➤ Se necessarie, note integrative e integrative della capogruppo

• *Risultato di periodo:*

➤ Può essere esposto al lordo o al netto delle imposte e degli accantonamenti effettuabili in applicazione di norme tributarie

• *Comparabilità:*

➤ I dati devono essere comparabili con quelli del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con quelli di chiusura dell'esercizio medesimo

◆ Relazione trimestrale

- *Fonte regolamentare*: Regolamento Consob 11971/99 dell'11.5.99, delibera Consob n. 12475 del 6.4.2000. È previsto l'esonero dalla pubblicazione per i periodi scadenti in concomitanza dei semestri qualora:
 - *La semestrale sia disponibile entro 75 gg.*
 - *Il bilancio d'esercizio e il consolidato siano disponibili entro 90 gg.*
- *Composizione*:
 - Prospetti contabili (devono contenere almeno volume d'affari, risultato dell'attività operativa nonché posizione finanziaria netta)
 - Note di commento ai prospetti (semplificati)
 - Osservazioni degli amministratori sull'andamento della gestione

- ❖ Tutto quanto finora evidenziato rimane valido anche a fronte degli aggiornamenti apportati con delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 al T.U.F. (D.Lgs. 58/98) nel caso in cui le società optino per il “*regime transitorio*”, possibile soltanto per 1^a semestrale 2005 e 1^a (e 2^a) trimestrale 2005 (artt. 81-*bis* e 82-*bis* del T.U.F.)

↳ In tal caso, obbligo di predisporre altresì:

- *nella 1^a trimestrale:*

- *Informazioni dettagliate* in merito alle procedure poste in essere per la transizione agli Ias/Ifrs

- *nella semestrale o nella 2^a trimestrale:*

- *prospetti di riconciliazione* dei saldi finali esercizi precedenti predisposti secondo Ias/Ifrs e secondo “precedenti” criteri

- *prospetti di riconciliazione* di cui ai parr. 39 e 40 dell'*Ifrs 1* [relativi a: *a*) riconciliazione Patrimonio Netto esercizio precedente a data di passaggio secondo Ias/Ifrs e secondo “precedenti” criteri, *b*) riconciliazione Risultato economico es. prec. secondo Ias/Ifrs e secondo “precedenti” criteri, *c*) informativa di cui allo Ias 36 in caso di perdite durevoli di valore identificate nel passaggio agli Ias/Ifrs] e connesse *note esplicative* dei criteri e delle voci che figurano in tali prospetti

- ❖ Diversamente – e senza eccezioni per le relazioni successive a quelle suindicate –, le società redigono semestrali e trimestrali conformante agli Ias/ Ifrs (artt. 81 e 82 del T.U.F.) ➔ *Ias 34 – Bilanci intermedi*